

CIRCOLO ARCI "LA CIACOLA" DI BREGANZE - STATUTO SOCIALE



TITOLO I° - DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 - Il Circolo ARCI "La Ciacola" con sede a Breganze è un'associazione culturale e ricreativa che, escludendo scopi di lucro, aderisce allo spirito ed allo statuto nazionale dell'ARCI, riconosciuta con D. M. del 2/8/1967 n.

1017022/12000 A.

Art. 2 - Sono compiti del Circolo: a) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, turistiche ed enogastronomiche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci; b) avanzare proposte agli altri enti pubblici ed altre organizzazioni collaborando attivamente per lo sviluppo di forme di partecipazione democratica alla vita sociale del paese. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

TITOLO II° - SOCI E TESSERAMENTO

Art. 3 - Sono soci del Circolo tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni che, aderendo al presente statuto e a quello nazionale, richiedano al Circolo stesso la tessera annuale ARCI. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Art. 4 - I soci hanno diritto: a) a frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purchè si attengano al rispetto dello statuto e sotto la responsabilità del socio loro familiare; b) a riunirsi in

assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo; c) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Art. 5 - I soci sono tenuti: a) al pagamento della tessera sociale; b) alla osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo.

Art. 6 - La qualifica di socio si perde per: a) decesso; b) mancato pagamento della quota sociale; c) espulsione; d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art. 7 - I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino all'art. 5 del presente statuto; b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali al Circolo. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci potranno essere riammessi presentando domanda al Consiglio Direttivo che valuterà il caso.

Art. 8 - Il Circolo, aderendo allo statuto nazionale ARCI, riconosce come socio chiunque sia in possesso di una tessera ARCI o di una Associazione ad essa confederata. Codesti soci fruiranno dei diritti stabiliti nell'art. 4 punto a) del presente statuto e saranno soggetti a quanto disposto negli artt. 5, 6 e 7 del presente statuto.

### TITOLO III° - ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Gli organi sociali del Circolo sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) il Cassiere.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile, viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ed ha i seguenti compiti: a) eleggere il Consiglio Direttivo; b) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; c) discutere ed approvare il bilancio ed il programma annuale.

Art. 12 - L'Assemblea straordinaria è convocata: a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; b) allorché ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 13 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci purché si svolga almeno un'ora dopo la convocazione della prima. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 14 - Le votazioni, comprese le elezioni del Consiglio Direttivo, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci presenti con diritto di voto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura

in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri, i quali possono essere tutti rieleggibili.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Segretario; d) il Cassiere.

Art. 17 - I compiti del Consiglio Direttivo sono: a) redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; c) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; d) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) deliberare circa l'espulsione e la riammissione dei soci; f) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo e ad esso affidati; g) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono di norma palesi.

Art. 19 - Il Consigliere decade: a) dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio; b) quando non si presenta ingiustificatamente a tre riunioni consecutive; c) quando perde la qualifica di socio; d) quando si dimette, previa ratifica del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversa-

mente, a discrezione del Consiglio stesso.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo decade: a) quando si siano dimessi oltre i 2/5 dei componenti originari; b) quando ciò sia deliberato dai 3/5 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo, firma tutti gli atti e i provvedimenti inerenti all'attività sociale, convoca e presiede il Consigli, ha potestà di delega.

Art. 22 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

Art. 23 - Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle riunioni, cura la cancelleria e l'archivio e tiene aggiornata la situazione dei singoli soci.

Art. 24 - Il Cassiere ha la responsabilità contabile del Circolo, controlla tutte le spese, si incarica della esazione delle entrate e redige il bilancio.

#### TITOLO IV° - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 25 - Il Patrimonio è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo, da contributi, erogazioni e lasciti diversi e dai proventi delle quote associative.

Art. 26 - Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà tenuto a disposizione per lo svolgimento di attività sociali e per l'acquisizione di eventuali nuove strutture e attrezzature.



#### TITOLO V° - SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 27 - La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla presenza del 50% del corpo sociale.

Art. 28 - In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 27 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale.

#### TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Il Circolo mette i suoi locali a disposizione della Condotta ARCIGOLA SLOW FOOD "Alto Vicentino" per adibirli come sede sociale della Condotta suddetta. Altresì gli stessi locali sono adibiti a sede del Coordinamento Territoriale Veneto ARCIGOLA SLOW FOOD.

Art. 30 - I soci della Condotta ARCIGOLA SLOW FOOD "Alto Vicentino" vengono riconosciuti come soci del Circolo e possono partecipare alle attività sociali e frequentare i locali del circolo in base alle modalità stabilite dall'art. 8 del presente statuto.

Art. 31 - L'ideazione e la gestione delle attività turistiche ed enogastronomiche del Circolo vengono date di competenza della Condotta ARCIGOLA SLOW FOOD "Alto Vicentino".

Art. 32 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto. Tali modifiche devono essere approvate da almeno i 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea la cui validità è data dalla presenza di almeno 1/3 del corpo sociale.

Art. 33 - Per quanto non compreso dal presente statuto, decide l'Assemblea a  
maggioranza assoluta dei partecipanti.

Breganze, 1 settembre 1997

IL PRESIDENTE

*Euro Poli*



REGISTRATO IN THIEME  
L. 8 SET. 1997 Serie 3  
N. 1135 Esatta  
e 2° ORIGINALE ESENTE (PRIMO ORIG. ESATTO 257.000 Duecentocinquanta  
di cui L. \_\_\_\_\_ per INVI  
e L. \_\_\_\_\_ per Trascrizione

DIRETTORE  
• Dr. Ferruccio De Marco •